

REGOLAMENTO ZONA PISANA

Per accesso alle prestazioni dei progetti di Vita Indipendente

Art. 1 – Definizione di “Vita Indipendente”

Per "Vita Indipendente", così come previsto dall'art. 39, comma 2, lettera L-ter della L.n. 104/92, si intende la possibilità, per una persona adulta con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale, di svolgere una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, tramite progetti individualizzati gestiti in forma indiretta.

Art. 2 – Definizione di progetti di “Vita Indipendente”

A seguito di emanazione da parte della S.d.S. Zona Pisana di un' avviso pubblico a presentare progetti per il finanziamento dei Progetti di Vita Indipendente, la persona disabile o l'amministratore di sostegno, possono presentare progetti individuali secondo i criteri delineati nel modulo di domanda per Vita Indipendente elaborato dalla Regione Toscana.

Le attività previste nel progetto fanno riferimento tutte ad interventi centrati sulla persona con disabilità, distribuite nei seguenti ambiti:

- cura della persona: alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare, ecc.;
- assistenza personale: nelle attività domestiche, sul lavoro, per lo studio, ecc.;
- interventi per l'accessibilità e la mobilità: spostamenti, commissioni, uscite, ecc.;

Non rientrano in tale ambito di finanziamento e non possono essere integrati, i ricoveri in struttura residenziale, anche per brevi periodi, gli interventi gestiti in strutture di accoglienza diurna e tutte le prestazioni sanitarie assicurate dai LEA.

Il progetto di vita indipendente potrà prevedere il sostegno economico alla conduzione delle principali attività quotidiane relative all'esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti di figli a carico, e/o attività lavorative in essere o in progetto, e/o attività scolastico-formative finalizzate a configurazioni lavorative.

Art. 3 – Destinatari

I destinatari del progetto Vita Indipendente sono esclusivamente le persone disabili sensoriali e/o fisico motorie residenti nel territorio della Zona Pisana, di età compresa dai 18 anni ai 64 anni, con capacità di esprimere anche attraverso un amministratore di sostegno, la propria volontà, in possesso della certificazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92.

Art. 4 – Documentazione necessaria:

Il progetto di Vita Indipendente, predisposto su apposito modulo (Allegato A DDRT 1024/3/2012), dovrà essere intestato al “Direttore della Società della Salute Zona Pisana” presso il Punto Insieme, via Garibaldi n.198- Pisa e corredato da:

1. attestazione di handicap (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), accompagnata da un'adeguata ed aggiornata documentazione sanitaria;
2. progetto personalizzato con precisazione delle richieste/proposte, della tempistica, delle possibili tipologie di intervento, della descrizione e quantificazione delle necessità, dei relativi costi e dichiarazione di assunzione di responsabilità;
3. dichiarazione, da parte del richiedente, della piena autonomia nella individuazione degli Assistenti Personali con i quali contrarrà un rapporto di lavoro regolare;
4. presentazione del reddito personale con riferimento alla situazione economica del solo assistito desumibile dalla dichiarazione dei redditi: reddito Unico o CUD (in termini di conoscenza della situazione o della condizione abitativa);

Art. 5 – Procedura di accesso

Il progetto viene inviato dall'interessato o suo delegato al Direttore S.d.S. Zona Pisana tramite posta ordinaria o consegnato ad un operatore dei Punti Insieme Zona Pisana secondo le modalità previste dall'“Avviso della presentazione dei progetti di Vita indipendente”.

I Punti Insieme inoltrano il progetto all'UVM, dopo aver verificato l'esistenza dei requisiti previsti negli Artt. 3 e 4.

La UVM, con il supporto delle figure professionali distrettuali competenti e altri professionisti ritenuti necessari alla valutazione multidimensionale del richiedente ed in base alle procedure previste all'Allegato A al presente regolamento, realizza le seguenti azioni:

- Valuta tutti gli interventi già in atto.
- Accerta che siano presenti le condizioni di Vita Indipendente secondo le linee guida indicate dalla Regione Toscana.
- Richiede eventuali approfondimenti, se ritenuti necessari.
- Definisce le istanze da soddisfare tenendo conto della “Scheda di presa in carico delle caratteristiche individuali, familiari ed ambientali”, convertendo anche gli interventi già in atto e recuperandone le relative risorse impiegate.
- Comunica all'interessato la valutazione.

Art.6 – Criteri di valutazione dei progetti

La UVM, integrata dalle figure professionali coinvolte nella valutazione progettuale, valuta i Progetti presentati attenendosi ai seguenti criteri:

- GRAVITÀ funzionale, intesa come limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana e di tutte quelle azioni che la persona con disabilità non può svolgere direttamente;
- TIPOLOGIA DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI VITA INDIPENDENTE (percorsi di studio e/o lavorativi e/o carichi familiari e/o attività di rilevanza sociale, azioni comuni di vita quotidiana);
- MINORI RISORSE ASSISTENZIALI: è opportuno tenere in considerazione eventuali rinunce da parte dell'interessato a servizi in atto;
- CONDIZIONE FAMILIARE, ABITATIVA ed AMBIENTALE.

Art.7 – La valutazione dell'UVM

La valutazione dell'UVM deve avere specifica attenzione al conseguimento di obiettivi di "Vita Indipendente" così come definito nell'atto di indirizzo ex D.G.R.T. n. 146 del 27 febbraio 2012.

La quantificazione dell'ammontare di ore e del finanziamento del progetto è frutto di un confronto fra l'interessato e la UVM in cui si terrà conto anche delle risorse complessive trasferite annualmente dalla Regione Toscana alle Zone Distretto.

Il progetto di vita indipendente deve inoltre caratterizzarsi per l'elevata flessibilità e la personalizzazione della risposta (funzionale alle necessità della persona).

Può, inoltre, essere integrato da interventi specifici o con azioni diverse che possono svilupparsi anche attraverso l'abbattimento di barriere, l'impiego di domotica, l'assistenza e le cure domiciliari con l'ausilio del volontariato.

Gli interventi di aiuto alla persona, come previsti dall'art. 55 comma 2, lettera a) della L.R. n. 41/2005, non sono cumulabili.

Art.8 – Il contributo mensile

In relazione agli obiettivi, del progetto approvati dalla valutazione dell'UVM viene concesso un contributo mensile compreso tra un minimo di € 800,00 ed un massimo di € 1.800,00 che dovrà essere corrisposto con cadenza mensile.

Si specifica che l'erogazione del contributo mensile decorre dalla data di assunzione dell'assistente/i personale/i dietro presentazione del relativo contratto di lavoro.

Art.9 – Intervento con assistente personale

L'interessato sceglie autonomamente i propri assistenti personali ed è tenuto a regolarizzarne il rapporto in modo formale, nel rispetto della normativa vigente. Per l'individuazione dell'assistente personale la persona con disabilità può ricorrere a:

- personale privato, con regolare rapporto di lavoro, scelto da lei stessa;
- personale di cooperative sociali o associazioni accreditate/convenzionate con l'Azienda USL, con il quale la persona intrattiene un rapporto di lavoro diretto;

Non è previsto assumere parenti e/o affini, entro il terzo grado, nel ruolo di assistente/i personale/i.

La titolarità e la responsabilità nella scelta e nella gestione del rapporto di lavoro è esclusivamente del richiedente. A suo carico sono anche gli oneri assicurativi e previdenziali riguardanti gli assistenti impiegati.

La persona con disabilità deve essere consapevole che l'assunzione di assistenti personali, in forma privata e diretta, comporta un suo impegno nel ruolo di datore di lavoro, con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono e che, l'erogazione del finanziamento, avverrà solo a seguito della regolarizzazione della tipologia contrattuale di lavoro prescelta.

Art.10 – Rendicontazioni

Sono riconosciute come rimborsabili esclusivamente le spese per l'assistente/i personale/i. La rendicontazione delle spese di assistenza va presentata dalla persona con disabilità e/o dall'amministratore di sostegno.

Dell'importo riconosciuto, escluso il 10% per il quale è consentita l'autodichiarazione, andrà presentata una rendicontazione trimestrale dei versamenti contributivi e previdenziali previsti dall'assunzione dell'assistente personale, senza l'aggiunta in copia degli estremi giustificativi di spesa probanti che, tuttavia, dovranno essere conservati a casa a disposizione di eventuali controlli a carico del personale individuato.

Dato il rischio elevato, per i soggetti ai quali si riconosce il contributo, di incorrere in situazioni impreviste legate al loro stato di salute, dall'importo riconosciuto -oltre al 10% di cui sopra- è anche consentito in modo facoltativo, di avvalersi dell'utilizzo dei vouchers di cui e secondo le modalità della circolare INPS n. 44 del 24 marzo

2009, al di fuori del regolare contratto di assunzione del proprio/i assistente/i personale/i.

I vouchers potranno essere utilizzati per la regolarizzazione di prestazioni occasionali di tipo accessorio solo fino al raggiungimento complessivo massimo di € 5.000 netti annui per il committente, corrispondenti ad € 6.660 lordi e dovranno rientrare nelle modalità di rendicontazione di cui al presente paragrafo.

Art.11 – Revoca del progetto e del finanziamento

Gli enti gestori sono tenuti a contestare, per iscritto, alla persona interessata, eventuali inadempienze, assegnando un termine per la loro giustificazione.

Le inadempienze che possono determinare la revoca del finanziamento del progetto sono:

- destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nel presente regolamento;
- inadempienze agli obblighi assunti con gli Enti erogatori;
- documentazione di spesa non pertinente;
- mancato rispetto degli obblighi derivanti da rapporti di lavoro nei riguardi degli assistenti personali.

Le inadempienze sono contestate dalla Direzione della SdS Zona Pisana o suo delegato.

Art.12 – Eventuali contestazioni alla valutazione dell'UVM

Le persone che hanno presentato un progetto di Vita Indipendente e non si considerano soddisfatte delle decisioni delle UVM, possono inviare all'UVM stessa, richiesta di approfondimento alla quale seguirà una risposta conclusiva entro 30 giorni.

Il progetto potrà essere rivisto su istanza del soggetto interessato o, su iniziativa del soggetto erogante il finanziamento, a fronte di variazioni delle condizioni individuali ovvero di nuove opportunità di intervento.

Nel caso di modifiche sostanziali, si procederà con le stesse modalità e tempi della presentazione di nuove domande.

Art.14 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda ai contenuti della DGR n. 146 del 27 Febbraio 2012 e relativi allegati.